

Ns. Rif.: 172/22/VD

Milano, 19 maggio 2022

OGGETTO: GRUPPO DI LAVORO "ANTIRICICLAGGIO"

URGENTE – Convocazione riunione del 20 maggio 2022

Sulla base dell'urgenza della questione e delle disponibilità espresse da precedente giro di email, si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza del Gruppo di lavoro in oggetto per **venerdì 20 maggio 2022 alle ore 10.00** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Analisi e interpretazione della risposta dell'UIF a specifica FAQ riferita alle operazioni di factoring in relazione alle comunicazioni sui depositi russi e bielorusi da trasmettere alla UIF.

Si allega documento UIF di riferimento (FAQ 4).

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri del Gruppo di lavoro. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BCC FACTORING	Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michela DELLA PENNA Marco MISCHIA	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI Emanuela MARINO	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA Anna TOSON	Antonio DE MARTINI
IFITALIA	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
MBFACTA	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Filippo RIZZUTO	Paolo ALFIERI
SG FACTORING	Luca FERRIANI Mirko PATRUNO	Sylvain LOISEAU

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

**in materia di comunicazioni sui depositi russi e
bielorussi da trasmettere alla UIF**

Indice

Definizione di depositi e ambito oggettivo di applicazione..... 4

1. Per depositi maggiori di 100.000 euro si intendono Conti Correnti - Depositi a Risparmio – Carte Prepagate – Depositi a Termine – Carte con Iban? 4
2. Nelle successive segnalazioni mensili dovrà essere sempre segnalato lo stock in essere alla data di riferimento e non solo eventuali nuove risultanze? 4
3. I depositi eccedenti euro 100.000 relativi ai conti di corrispondenza detenuti da una banca russa presso un intermediario dell'Unione sono consentiti a condizione che i fondi siano utilizzati per gli scambi non vietati di beni e servizi tra Unione Europea e Russia? 4
4. Le operazioni di factoring con clienti persone giuridiche con sede legale in Russia che cedono crediti nei confronti di imprese italiane (debitore ceduto italiano)/ con clienti persone giuridiche italiane che sono partecipate, direttamente o indirettamente da società russe o enti pubblici russi o “che detengono una partecipazione in una società con sede legale in Russia” che cedono crediti nei confronti di imprese italiane (debitore ceduto italiano), nonché le operazioni “con clienti persone giuridiche italiane che cedono crediti di persona giuridica con sede legale in Russia e/o controllati da società/ente russo (debitore ceduto russo)” sono consentite? 5

Ambito soggettivo di applicazione della comunicazione 5

5. Devono essere trasmessi i depositi di tutti i cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo superiore a 100.000€, per i quali sia stata acquisita la cittadinanza di uno Stato membro o diritti di soggiorno in uno stato membro, a prescindere dalle motivazioni che hanno portato i soggetti in questione all'acquisizione di tali diritti, oppure vanno trasmessi i soli depositi relativi alle persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo superiore a 100.000€, che hanno acquisito la cittadinanza e/o diritti di soggiorno di uno stato membro attraverso un programma di cittadinanza/soggiorno per investitori? 5
6. Devono essere ricompresi tutti i soggetti sia russi che bielorussi che hanno ottenuto la cittadinanza/permesso di soggiorno in uno Stato membro successivamente alla data di entrata in vigore dei Regolamenti e non in data antecedente? 6
7. Devono essere ricompresi i soggetti esenti ai sensi dell'art. 5.ter del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dall'art. 1-duovices del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche? 6
8. Qual è la corretta gestione dei conti cointestati a cittadini russi/bielorussi (o a persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia) e a cittadini EU o non EU comunque non rientranti nel novero delle limitazioni introdotte dal Regolamento? 6

Contenuto delle dichiarazioni e modalità dichiarative..... 7

9. Sia negli adempimenti previsti nella lett. a) del Comunicato che in quelli previsti nella lett. b) del Comunicato medesimo, si fa riferimento al termine di “depositi” superiori a 100.00 euro, mentre nell'allegato schema segnaletico si fa riferimento al termine “rapporti”. Tali termini sono da intendersi come sinonimi? 7



10. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, si devono considerare tutti i rapporti intestati a tali soggetti e superiori alla soglia di 100.000 € identificati per l'applicazione delle misure cautelative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Conti Correnti, Carte Prepagate, Depositi Amministrati, ecc.)? 7
11. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, qualora il deposito sia intestato/cointestato a più soggetti, con quali modalità devono essere inseriti i codici fiscali di ciascun cointestatario? . 7
12. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, ai fini del cumulo delle disponibilità, come si devono calcolare i rapporti con saldo negativo? 7
13. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, ai fini del calcolo delle disponibilità, per i dossier titoli che valore deve essere indicato: il valore nominale, il valore di rimborso o il valore di mercato dei singoli prodotti presenti nel dossier?..... 8
14. Dove trovo indicazioni sui contenuti e modalità di valorizzazione dei campi dello schema segnaletico? 8
15. Nello schema segnaletico, per il campo “identificativo del soggetto”, può essere utilizzato l'NDG del cliente, intendendosi per tale il numero univoco che la Banca assegna convenzionalmente a ciascuna anagrafica? 8
16. Nello schema segnaletico, per i conti in divisa diversa dall'euro va indicato il controvalore in euro? E se sì, al cambio di quale data? 8
17. All'interno del tracciato “Rapporto” cosa si intende per “Tipo Rapporto = Altro (999)”? 9
18. All'interno del tracciato Rapporto, cosa rientra nei “Servizi di pagamento (060)”? 9
19. All'interno del tracciato, nel campo “legame soggetto rapporto”, il soggetto censito quale “garantito” nell'anagrafe dei rapporti può essere indicato quale “fiduciante (010)”? 9
20. Chi sarà abilitato ad inviare le comunicazioni? 9
21. La comunicazione va effettuata ancorché negativa? 9
22. Dove si possono trovare gli XSD delle comunicazioni? 9
23. Una volta effettuata la comunicazione sui depositi, sono previsti degli esiti? 9
24. I rapporti con saldo attivo inferiore a 1.000 euro, che potenzialmente contribuiscono alla somma del saldo totale dei soggetti interessati dalla segnalazione, sono rifiutati dal sistema: sono da escludere?..... 10
25. Relativamente al campo n. 5 “Legami - Legame Soggetto Rapporto”, come si deve compilare il tracciato nel caso in cui insistano, per il medesimo soggetto, due distinte tipologie di legame sul medesimo rapporto?..... 10
26. Nell'effettuare la comunicazione, come deve essere inserito il paese di nascita U.R.S.S., appartenente al dominio degli stati non più esistenti?..... 10
- Periodo di rilevazione 10**
27. Ancorché i Regolamenti relativi, rispettivamente, alle sanzioni contro la Russia e alle sanzioni contro la Bielorussia abbiano una diversa data di entrata in vigore, le comunicazioni di cui alla lettera a) devono essere inviate con riferimento ai depositi detenuti dai soggetti in perimetro sia russi che bielorussi alla medesima data del 25 febbraio 2022? 10

Definizione di depositi e ambito oggettivo di applicazione

1. Per depositi maggiori di 100.000 euro si intendono Conti Correnti - Depositi a Risparmio – Carte Prepagate – Depositi a Termine – Carte con Iban?

La nozione di “deposito” rilevante ai fini dell’applicazione del [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#) (come modificato dal Regolamento (UE) 328/2022) e del [Regolamento \(CE\) n. 765/2006](#) (come modificato dal Regolamento (UE) 398/2022) - nonché del Comunicato UIF del 24/03/2022 - è chiarita, rispettivamente, dagli artt. 1, lett. k, e 1, n. 20 (di analogo tenore): “*un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:*

i) la sua esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della [direttiva 2014/65/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo e che esiste in uno Stato membro il 2 luglio 2014;

ii) il suo capitale non è rimborsabile alla pari;

iii) il suo capitale è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dall'ente creditizio o da un terzo.”

Premesso che nelle [FAQ del 31/03/2022](#) la Commissione ha chiarito che spetta all’ente creditizio valutare se lo specifico prodotto considerato ricada o meno nella definizione di “deposito” (“*It would be up to the credit institution to assess whether the individual product/circumstance therefore falls within this definition of ‘deposit’*” – cfr. FAQ n. 7), si ritiene che rientrino in tale definizione tutti i rapporti legati alla movimentazione o alla gestione di depositi (a titolo esemplificativo, conti correnti, conti di deposito a risparmio, conti di deposito a termine, carte di pagamento, conti di corrispondenza, ecc.).

2. Nelle successive segnalazioni mensili dovrà essere sempre segnalato lo stock in essere alla data di riferimento e non solo eventuali nuove risultanze?

Il [Comunicato](#) UIF del 24 marzo 2022 chiarisce che in ciascuna comunicazione, “da inviare con cadenza annuale”, dovranno “essere inserite le informazioni di cui alla lettera a)” e non solo le variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

3. I depositi eccedenti euro 100.000 relativi ai conti di corrispondenza detenuti da una banca russa presso un intermediario dell’Unione sono consentiti a condizione che i fondi siano utilizzati per gli scambi non vietati di beni e servizi tra Unione Europea e Russia?

Nelle [FAQ del 31/03/2022](#) la Commissione ha chiarito che il divieto di cui all’art. art. 5-ter, par. 1, si applica a “persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia”. Pertanto le banche russe, incluse le succursali di banche aventi sede nell’UE, dovrebbero ricadere nell’ambito di

applicazione di tale definizione ed essere quindi soggette al divieto medesimo. Tuttavia, il divieto non si applica ai depositi che sono necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'Unione e la Russia. Se un determinato conto di corrispondenza rientri o meno in questa esenzione dovrà essere valutato caso per caso (cfr. FAQ n. 13: *"The prohibition applies to 'legal persons, entities or bodies established in Russia'. Russian banks, including subsidiaries of banks headquartered in the EU, would fall under that definition and would therefore be subject to this prohibition. However, the prohibition shall not apply to deposits which are necessary for non-prohibited cross-border trade in goods and services between the European Union and Russia. Whether the correspondent account qualifies for this exemption would need to be assessed on a case-by-case basis."*).

4. Le operazioni di factoring con clienti persone giuridiche con sede legale in Russia che cedono crediti nei confronti di imprese italiane (debitore ceduto italiano)/ con clienti persone giuridiche italiane che sono partecipate, direttamente o indirettamente da società russe o enti pubblici russi o "che detengono una partecipazione in una società con sede legale in Russia" che cedono crediti nei confronti di imprese italiane (debitore ceduto italiano), nonché le operazioni "con clienti persone giuridiche italiane che cedono crediti di persona giuridica con sede legale in Russia e/o controllati da società/ente russo (debitore ceduto russo)" sono consentite?

La praticabilità dell'operazione va valutata caso per caso, verificando che il soggetto coinvolto non sia destinatario delle misure di congelamento di cui al [D. Lgs. 109/2007](#), in quanto rientrante nell'elenco dei soggetti designati di cui all'allegato I del [Regolamento \(UE\) n. 269/2014](#), e che l'operazione medesima non comporti una violazione del divieto di accettare depositi superiori ai 100.000 Euro ex art. 5-ter, par. 1 del [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#).

Ambito soggettivo di applicazione della comunicazione

5. Devono essere trasmessi i depositi di tutti i cittadini russi/bielorussi o persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo superiore a 100.000€, per i quali sia stata acquisita la cittadinanza di uno Stato membro o diritti di soggiorno in uno stato membro, a prescindere dalle motivazioni che hanno portato i soggetti in questione all'acquisizione di tali diritti, oppure vanno trasmessi i soli depositi relativi alle persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia di importo superiore a 100.000€, che hanno acquisito la cittadinanza e/o diritti di soggiorno di uno stato membro attraverso un programma di cittadinanza/soggiorno per investitori?

L'art. 5-octies del Reg. (UE) [833/2014](#) e l'art. 1-septvicies del Reg. (UE) [765/2006](#), lett. b), specificano che devono essere oggetto di separata comunicazione le "informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori".

Devono quindi essere comunicate ai sensi della lett. b) solo le informazioni concernenti i depositi di importo superiore ai 100.000 Euro detenuti da soggetti che abbiano ottenuto la cittadinanza e/o il diritto di soggiorno presso uno stato membro attraverso un programma di cittadinanza/soggiorno per investitori.

Le informazioni relative ai depositi di importo superiore ai 100.000 Euro detenuti da cittadini russi/bielorussi o di persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia che abbiano ottenuto la cittadinanza o il permesso di soggiorno per motivazioni diverse da quelle sopra riportate devono invece essere comunicate ai sensi della lett. a).

6. **Devono essere ricompresi tutti i soggetti sia russi che bielorussi che hanno ottenuto la cittadinanza/permesso di soggiorno in uno Stato membro successivamente alla data di entrata in vigore dei Regolamenti e non in data antecedente?**

Ai sensi dell'art. 5-octies del Reg. (UE) [833/2014](#) e dell'art. 1-septvicies del Reg. (UE) [765/2006](#), lett. b) gli enti creditizi *"forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati informazioni sui depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro od ottenuto diritti di soggiorno in uno Stato membro attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori."*

La disposizione non fa alcun riferimento alla data di ottenimento della cittadinanza o del permesso di soggiorno presso uno Stato membro da parte del soggetto, che pertanto non assume alcuna rilevanza ai fini della comunicazione delle informazioni indicate alla UIF.

7. **Devono essere ricompresi i soggetti esenti ai sensi dell'art. 5-ter del Regolamento (UE) n. 833/2014 e successive modifiche nonché dall'art. 1-duovicies del Regolamento (CE) n. 765/2006 e successive modifiche?**

L'art. 5-octies del Reg. (UE) [833/2014](#) e l'art. 1-septvicies del Reg. (UE) [765/2006](#), richiedono agli enti creditizi di fornire all'autorità nazionale competente un elenco di tutti i depositi superiori ai 100.000 Euro detenuti da cittadini russi/bielorussi, da persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia/Bielorussia.

La comunicazione non è dunque esclusa nei casi cui si applicano le deroghe al divieto di accettare depositi superiori ai 100.000 Euro stabilite dagli artt. 5-ter (par. 2 e 3), 5-quater e 5-quinquies (e analoghi articoli del Regolamento 765/2006).

Non devono, invece, essere oggetto di comunicazione ai sensi della lett. a) le informazioni che vanno trasmesse con separata comunicazione, ai sensi della lett. b) dell'art. 5-octies/1-septvicies.

8. **Qual è la corretta gestione dei conti cointestati a cittadini russi/bielorussi (o a persone fisiche residenti in Russia/Bielorussia) e a cittadini EU o non EU comunque non rientranti nel novero delle limitazioni introdotte dal Regolamento?**

Nelle [FAQ del 31/03/2022](#) la Commissione ha chiarito che nel caso in cui un cittadino UE è contitolare del conto il divieto detenere depositi di importo superiore ai 100.000 Euro non si applica, posto che i cittadini UE sono esclusi dall'ambito di applicazione del divieto ex art. 5-ter

par. 2. Tuttavia, in base all'art. 12, il conto cointestato non può essere utilizzato al fine di eludere i divieti previsti dal Regolamento, dal momento che questo divieto si applica anche ai cittadini UE (cfr. FAQ n. 20: "[...] *In a case where an EU national co-holds the account, the prohibition to have deposits in excess of EUR 100 000 does not apply, as EU nationals are exempted therefrom pursuant to Article 5b (2). However, pursuant to Article 12, the joint account shall not be used to circumvent the rules. This obligation also applies to EU nationals.*").

Contenuto delle dichiarazioni e modalità dichiarative

9. Sia negli adempimenti previsti nella lett. a) del Comunicato che in quelli previsti nella lett. b) del Comunicato medesimo, si fa riferimento al termine di "depositi" superiori a 100.00 euro, mentre nell'allegato schema segnaletico si fa riferimento al termine "rapporti". Tali termini sono da intendersi come sinonimi?

Lo [schema segnaletico](#) pubblicato sul sito della UIF con il [Comunicato](#) del 24 marzo 2022 reca specificazioni tecniche in ordine alle informazioni che devono essere comunicate alla UIF ai sensi Regolamenti (UE) [328/2022](#) e [398/2022](#) e deve pertanto essere letto alla luce delle disposizioni di cui ai medesimi Regolamenti che limitano le comunicazioni ai "depositi" superiori a 100.00 euro.

10. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, si devono considerare tutti i rapporti intestati a tali soggetti e superiori alla soglia di 100.000 € identificati per l'applicazione delle misure cautelative (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Conti Correnti, Carte Prepagate, Depositi Amministrati, ecc.)?

Nello [schema segnaletico](#) pubblicato sul sito della UIF con il [Comunicato](#) del 24 marzo 2022 viene chiarito che, ai fini del calcolo totale del saldo, "devono essere sommati i saldi di tutti i rapporti, alla data di riferimento, ai quali un soggetto è collegato. Qualora la somma risulti superiore a 100.000 euro devono essere comunicati i dati di tutti i rapporti che hanno contribuito al superamento della soglia e il totale deve essere riportato nel campo "Saldo totale soggetto" e che "una volta verificato il superamento della soglia dei 100.000 euro, i rapporti collegati al soggetto devono essere tutti comunicati singolarmente."

11. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, qualora il deposito sia intestato/cointestato a più soggetti, con quali modalità devono essere inseriti i codici fiscali di ciascun cointestatario?

Per i depositi cointestati ciascun cointestatario deve essere comunicato; i dati del rapporto cointestato devono essere ripetuti e collegati a ogni cointestatario.

12. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, ai fini del cumulo delle disponibilità, come si devono calcolare i rapporti con saldo negativo?

Come specificato al paragrafo 4 dello [schema segnaletico](#) pubblicato sul sito della UIF con il [Comunicato](#) del 24 marzo 2022, ai fini del calcolo totale del saldo devono essere sommati i saldi di tutti i rapporti, alla data di riferimento, di cui un soggetto è titolare o ai quali è altrimenti

collegato. Qualora la somma risulti superiore a 100.000 euro devono essere comunicati i dati di tutti i rapporti che hanno contribuito al superamento della soglia e il totale deve essere riportato nel campo “Saldo totale soggetto”.

Ai fini del calcolo del cumulo delle disponibilità detenute su più rapporti, il saldo negativo viene equiparato al saldo zero, escludendo effetti di compensazione che comporterebbero l'indebita disapplicazione del divieto e della comunicazione per depositi che, sebbene aventi saldo superiore a 100.000 euro e come tali sottoposti ai vincoli in esame, concorrono con altri depositi intestati allo stesso soggetto, o a soggetti collegati aventi saldo negativo.

13. Nel segnalare i depositi superiori a 100.000 €, ai fini del calcolo delle disponibilità, per i dossier titoli che valore deve essere indicato: il valore nominale, il valore di rimborso o il valore di mercato dei singoli prodotti presenti nel dossier?

Per la determinazione del valore rilevante ai fini dell'applicazione delle misure di divieto e di comunicazione è necessario fare riferimento:

- al valore in euro dei depositi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse;
- al superamento della soglia di 100.000 euro, qualora tale superamento avvenga in una data successiva.

A tale seconda ipotesi si riferiscono specificamente l'art. 5-octies del [Regolamento \(UE\) n. 833/2014](#) e del [Regolamento \(CE\) n. 765/2006](#) 1-septvicies, lettere a) e b), ove sono previsti obblighi di verifica e aggiornamento periodici, successivi alla prima fase di applicazione.

14. Dove trovo indicazioni sui contenuti e modalità di valorizzazione dei campi dello schema segnaletico?

La descrizione dei dati da fornire per ciascuna comunicazione (ivi inclusi quelli inerenti ai campi “Legame Soggetto Rapporto”, “Tipo rapporto” e “Importo”) è riportata nell'apposito [schema segnaletico](#) e nel documento “[dati contenuti nella rilevazione DEPRU](#)” pubblicati sul sito della UIF, rispettivamente, il 24 marzo e il 5 aprile 2022.

15. Nello schema segnaletico, per il campo “identificativo del soggetto”, può essere utilizzato l'NDG del cliente, intendendosi per tale il numero univoco che la Banca assegna convenzionalmente a ciascuna anagrafica?

Come indicato nel documento “[dati contenuti nella rilevazione DEPRU](#)” pubblicato sul sito della UIF il 5 aprile 2022, il campo “identificativo soggetto” deve essere compilato inserendo un qualsiasi identificativo che sia univoco. Se l'NDG soddisfa in concreto tale requisito esso può allora essere utilizzato.

16. Nello schema segnaletico, per i conti in divisa diversa dall'euro va indicato il controvalore in euro? E se sì, al cambio di quale data?

La descrizione dei dati da fornire è indicata nel documento “[dati contenuti nella rilevazione DEPRU](#)”, pubblicato sul sito della UIF il 5 aprile 2022, nella sezione relativa ai campi “Importo del saldo” e “Valuta”.

17. All'interno del tracciato "Rapporto" cosa si intende per "Tipo Rapporto = Altro (999)"?

Come specificato nel documento "[dati contenuti nella rilevazione DEPRU](#)" pubblicato sul sito della UIF il 5 aprile 2022, nel campo "Tipo rapporto" deve essere utilizzato il valore "Altro" nel caso in cui il rapporto continuativo con il soggetto non rientri in alcuna delle altre tipologie elencate.

18. All'interno del tracciato Rapporto, cosa rientra nei "Servizi di pagamento (060)"?

Per la definizione di "servizi di pagamento" si rinvia alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. h- septies.1), del [TUB](#).

19. All'interno del tracciato, nel campo "legame soggetto rapporto", il soggetto censito quale "garantito" nell'anagrafe dei rapporti può essere indicato quale "fiduciante (010)"?

Con il termine "fiduciante" si indica il soggetto per conto del quale il cliente (società fiduciaria) instaura il rapporto continuativo. Nel caso in cui il legame esistente tra il soggetto e il rapporto della comunicazione non rientri in alcuna delle tipologie elencate nel documento "[dati contenuti nella rilevazione DEPRU](#)", occorre utilizzare il valore "altro".

20. Chi sarà abilitato ad inviare le comunicazioni?

Come indicato nel [Comunicato](#) del 24 marzo 2022, lo username che al 1° aprile 2022 era già abilitato alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.A.R.A), è stato automaticamente abilitato anche all'invio delle comunicazioni sui depositi e il medesimo referente può, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all'invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.

21. La comunicazione va effettuata ancorché negativa?

Qualora non sia presente alcuna posizione per la quale sono verificate le condizioni per l'applicazione del divieto e per il connesso invio dei dati, non deve essere effettuata alcuna comunicazione (cfr. punto 4.3 dello [schema segnaletico](#) pubblicato sul sito della UIF il 24 marzo).

22. Dove si possono trovare gli XSD delle comunicazioni?

Gli XSD sono pubblicati sul sito <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/rilevazione-depositi-russi-e-bielorussi/index.html> o scaricabili direttamente dal seguente link: https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/rilevazione-depositi-russi-e-bielorussi/DEPRU_xml.zip

23. Una volta effettuata la comunicazione sui depositi, sono previsti degli esiti?

Sì, il funzionamento è analogo alle altre rilevazioni INFOSTAT.

24. I rapporti con saldo attivo inferiore a 1.000 euro, che potenzialmente contribuiscono alla somma del saldo totale dei soggetti interessati dalla segnalazione, sono rifiutati dal sistema: sono da escludere?

Il limite di 1.000 euro per l'inserimento nella procedura di comunicazione è stato rimosso. La comunicazione fa effettuata anche per i depositi con saldo inferiore a tale soglia.

25. Relativamente al campo n. 5 "Legami - Legame Soggetto Rapporto", come si deve compilare il tracciato nel caso in cui insistano, per il medesimo soggetto, due distinte tipologie di legame sul medesimo rapporto?

Nel tracciato va valorizzato il riferimento ad un'unica tipologia di legame per ciascun soggetto-rapporto.

26. Nell'effettuare la comunicazione, come deve essere inserito il paese di nascita U.R.S.S., appartenente al dominio degli stati non più esistenti?

Nel tracciato è stata inserita una nuova causale per il paese "U.R.S.S." con codice 079 (codice catastale Z135).

Periodo di rilevazione

27. Ancorché i Regolamenti relativi, rispettivamente, alle sanzioni contro la Russia e alle sanzioni contro la Bielorussia abbiano una diversa data di entrata in vigore, le comunicazioni di cui alla lettera a) devono essere inviate con riferimento ai depositi detenuti dai soggetti in perimetro sia russi che bielorussi alla medesima data del 25 febbraio 2022?

Il [Comunicato](#) UIF del 24 marzo 2022 prevede che nella prima comunicazione, da inviare entro il 27 maggio 2022, "dovranno essere inserite le informazioni di cui alla lettera a), riferite alla data del 25 febbraio", senza differenziare a seconda che si tratti di soggetti russi o bielorussi.